



PDP e PEI TRA INADEMPIMENTI E RITARDI NELL'ADOZIONE E ATTUAZIONE. QUALI TUTELE?

Poggibonsi (Si) 14 aprile 2018

A cura dell'avv. Vincenzo Leccese

Il mondo dei bisogni educativi speciali acronimo BES



L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012



BES: particolari esigenze educative per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici e sociali, rispetto a cui è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata



Non è una categoria medica ma un acronimo utile ed utilizzato a fini scolastici e pedagogici al cui interno vi sono tre grandi macroaree, più un'area residuale non contemplata dalla direttiva (es disturbi non specifici di apprendimento), ma ugualmente riconducibile a BES

Il mondo dei bisogni educativi speciali le macro aree di riferimento o sotto-categorie



B.E.S.



DISABILITÀ CERTIFICATA
(L. 104/1992, art. 3, comma 1 o 3)

DSA
(diagnosi ai sensi della L. 170/2010)

Bisogni educativi speciali
(Direttiva ministeriale 27-12-2012,
C.M. 8/2013, Nota 22-11-2013)



PEI
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Riduzione di alcune discipline
e previsione di tempi più lunghi

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

PDP
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Strumenti compensativi e misure
dispensative e tempi più lunghi

NON È PREVISTO
IL DOCENTE DI SOSTEGNO

PDP
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Adottato con determinazione dal Consiglio di
classe, contiene strumenti compensativi e
misure dispensative previsti dalla
L. 170/2010, anche in assenza di
certificazione medica del SSN



Primo ciclo

Secondo ciclo

Valutazione positiva:
diploma in caso di
miglioramenti rispetto ai
livelli iniziali degli
apprendimenti

PEI SEMPLIFICATO
Rilascio del DIPLOMA, se l'esame di Stato è
superato con prove equipollenti e tempi
più lunghi

MISURE COMPENSATIVE:
lo scritto in lingua straniera può essere
compensato con la prova orale e dà diritto
al **DIPLOMA**.
L'ESONERO DALLO STUDIO
DELLA LINGUA STRANIERA
Attestato di cui al D.P.R. 323/1998

**MISURE DISPENSATIVE*,
STRUMENTI COMPENSATIVI
E TEMPI PIÙ LUNGI**
* (dispensa ed esonero dalle lingue straniere
sono previste solo per DSA)

Valutazione negativa:
attestato di frequenza con i
crediti formativi rilasciato
dalla commissione, titolo
idoneo all'iscrizione al
secondo ciclo (D.M.
90/2001)

PEI DIFFERENZIATO
Rilascio di un ATTESTATO DI FREQUENZA,
con crediti formativi dalla Commissione

I piani personalizzati nel mondo dell'inclusione

PDP per DSA Piano didattico personalizzato

È **obbligatorio** in presenza di certificazione di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia (legge 170/2010)

Deve essere **adottato** entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico (se presentato ad inizio a.s. prontamente in corso di anno)
(Linee guida MIUR 2011)

E' un accordo tra scuola e famiglia e **va firmato da tutte le parti**, dirigente o delegato, insegnanti e famiglia; **va protocollato** e va **obbligatoriamente consegnata** copia alla famiglia.

deve essere **attuato** e garantire il successo formativo (non la promozione) attraverso strumenti compensativi, misure dispensative, didattica individualizzata e personalizzata.

PEI Piano educativo individualizzato

È **obbligatorio** in presenza di certificazione ai sensi della legge 104/1992 qualora si accerti la sussistenza di un handicap anche lieve (legge 104/1992)

Iter di adozione più complesso perché coinvolge più soggetti e richiede passaggi e documenti propedeutici (GLI PDF PEI)

E' un accordo tra scuola e famiglia e si basa su un modello psicosociale ed educativo

deve essere **attuato** e garantire il successo formativo attraverso un vero e proprio progetto educativo (che coinvolge anche insegnante di sostegno, oltre i curricolari e anche figure come l'educatore- attivata dall'ente locale) teso all'inclusione scolastica.

PDP per altri BES Piano didattico personalizzato

È **facoltativo** in presenza di diagnosi di disturbi evolutivi o deficit che non hanno una certificazione ai sensi della legge 104/1992.

attenzione
Facoltativo nell'adozione ma obbligatorio nell'attuazione una volta adottato/protocollato

Cosa non è il

Piano Didattico Personalizzato

In *primis* occorre sfatare le false credenze ed i pregiudizi, diffusi anche tra alcuni docenti oltre che tra alcuni genitori:

• Il PDP non è uno strumento che serve a facilitare gli studenti cd. «svogliati o asini» per garantire loro, comunque, la promozione.

• Non è uno strumento che riduce o annulla l'impegno negli

Cosa invece è il Piano Didattico Personalizzato

- **PIANO: è un programma, un progetto, una strategia.**
- **DIDATTICO: lo scopo della didattica è il miglioramento: dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento dell'allievo, che comporta, quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del dispendio di energie.**
- **PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli strumenti nella progettazione del lavoro della classe**

DOVE TROVIAMO LE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PDP?

- **Le linee guida per il diritto allo studio** degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento **allegate al decreto ministeriale nr 5669 del 12 luglio 2011** sono quel **documento in cui si parla**, tra le altre cose, della documentazione dei percorsi didattici, **indi del piano didattico personalizzato.**

CHI REDIGE IL PDP?

- **Il team docenti nella scuola primaria ed il consiglio di classe nella scuola secondaria.**
- **Il PDP è un patto tra scuola e famiglia e reca le firme dei docenti, del dirigente o di chi ne fa le veci e del/dei genitori.**
- **Essendo documento a vostra firma vi spetta una copia.**
- Ricordate che **tutto ciò che non c'è nel pdp, pur se reale, giuridicamente non esiste** e non può essere reclamato poi.

QUALI SONO I CONTENUTI ESSENZIALI DEL PDP?

- UNA PREMESSA IMPORTANTE E SPESSO IGNORATA NEI FATTI E NELLA REALTA' QUOTIDIANA:
- Dal momento **che i RAGAZZI CON DSA e gli altri alunni o studenti con applicazione del PDP non sono tutti uguali**, nemmeno i piani didattici personalizzati devono risolversi in moduli formali con applicazione standardizzata di uguali misure dinanzi ad uguale tipologia di disturbo.

(in questo è **fondamentale disporre di una buona relazione clinica di restituzione**, che sia il più possibile esplicativa)

Sui contenuti essenziali le linee guida individuano i

- **seguenti elementi:**
 - dati anagrafici dell'alunno;
 - tipologia del/i disturbo/i;
 - attività didattiche individualizzate;
 - attività didattiche personalizzate;
 - strumenti compensativi utilizzati;
 - misure dispensative adottate;
 - forme di verifica e valutazione personalizzate.

Patto con la famiglia

Il PDP, una volta redatto, deve essere consegnato alle famiglie.

Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia. In particolare, andranno considerati i seguenti elementi:

- -tutti i protagonisti del processo devono potersi applicare al raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi e secondo modalità integrate, evitando fraintendimenti, dispersione di forze, contraddittorietà, improvvisazione.
- - assegnazione dei compiti a casa e modalità su come

IL PDP SI PUÒ MODIFICARE?

- Il PDP va modificato e adattato ogni qualvolta lo si ritiene necessario, sempre di concerto tra scuola, famiglia e operatori in ossequio al principio della flessibilità didattica e va comunque modificato almeno ad ogni cambio di ciclo scolastico o quando se ne ravvisino esigenze cliniche e/o pedagogiche.

Inadempienze al PDP

annotazioni giurisprudenziali

Le problematiche che possono emergere in ordine agli strumenti di inclusione ed in particolare al pdp riguardano:

- Mancata adozione;
- Ritardo nell'adozione;
- Mancata attuazione di uno o più aspetti del piano, con riferimento a misure compensative e/o dispensative e/o valutazione degli alunni;

Mancata predisposizione o adozione del PDP

- In uno dei casi esaminati l'istituto scolastico **ha omesso di predisporre il PDP per un alunno con dsa** cui è seguito un giudizio di non ammissione alla classe successiva.
- L'alunno ricorrente ha impugnato la legittimità del giudizio di non ammissione ed il TAR ha accolto l'impugnazione perché *«nel corso dell'anno scolastico non sono stati adottati strumenti sufficienti(...) per mettere in condizione il predetto studente con dsa di poter seguire proficuamente e con successo il corso di studi come stabilito dalla normativa di settore».*

(Il TAR Lombardia sent. 2356/2014)

Mancata adozione/approvazione pdp

- Il Caso: non era stato ancora approvato il pdp al termine del primo quadrimestre e l'alunno aveva ottenuto votazioni insufficienti.
- Il TAR con provvedimento di urgenza ha annullato le votazioni ritenute insufficienti conseguite dal ragazzo con dsa per mancata approvazione del pdp; ha, pertanto, **ordinato di approvare il pdp entro 15gg dall'ordinanza TAR** e di dare attuazione alle sue previsioni anche in via retroattiva.
(annullamento delle verifiche sostenute con esito negativo)

(TAR Lombardia ordinanza 371/2014)

Ritardo nell'adozione del PDP

- Caso: PDP senza data e numero protocollo.
- Il TAR ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato dal consiglio di classe per un dsa, perché non recando data e protocollo, ha ritenuto che fosse stato adottato solo di recente (fine anno o al max a marzo); trattasi comunque di un pdp tardivo perché redatto solo due mesi prima della fine dell'anno scolastico.
- (TAR Molise 612/2013)

Adozione tempestiva ed attuazione piena del piano didattico personalizzato

- Il PDP deve essere in primis adottato; tuttavia l'adozione pur essendo necessaria non è ancora condizione sufficiente per il rispetto della normativa di settore:
- Oltre ad essere **adottato** tempestivamente nei primi tre mesi dell'anno scolastico (primo trimestre), o se la certificazione è messa a disposizione della scuola successivamente, prontamente e tempestivamente (perché l'osservazione dell'alunno è già avvenuta) occorre che il PDP, sia anche **ATTUATO** IN OGNI SUA PARTE

Ritardo adozione PDP e mancata attuazione

- Caso: alunno con BES certificato as 2015/2016 tardiva approvazione pdp formalizzato solo il 23/02/2016 (valutazione clinica presentata il 07/07/2015, prima dell'inizio anno scolastico) e mancata attuazione di strumenti compensativi e misure dispensative; TAR accoglie domanda di annullamento e ordina il riesame da parte del consiglio di classe.
- In particolare il Tar afferma che il provvedimento di non ammissione alla classe quarta non specifica quali siano state le misure compensative e dispensative attuate... e in genere non esamina le difficoltà dell'alunna con bes. Non dà conto

ATTUAZIONE del PDP

disortografico ed errori su verifiche scritte

- Il caso: alunno disortografico in secondaria superiore aveva tra le misure dispensative la non valutazione degli errori ortografici commessi dal minore in occasione delle verifiche scritte. Nel caso non solo il prof. di italiano ha espresso giudizio negativo sulla base dei numerosi errori ortografici ma le verifiche hanno anche concorso a formare il voto finale complessivo.
- Il TAR ha pertanto affermato che il tutto è avvenuto in spregio a quanto affermato nel **pdp, che in questa occasione è rimasto sulla carta** senza ricevere alcuna effettiva applicazione. Non si è trattato di un caso isolato nè di una sola materia, anche in matematica ad esempio non è stato riconosciuto l'utilizzo del carattere tipologia arial formato 12/14, cioè testi agevolmente comprensibili in base alla problematica del ragazzo. Lingua straniera domande a risposta multipla non rispettata.
- **(TAR Lazio sentenza nr. 408/2014)**

Attuazione ed esame di chiusura ciclo studi superiori

- Caso: studentessa con disortografia, disgrafia e discalculia che non ha superato l'esame di maturità; mancata adozione di strumenti compensativi durante la frequenza scolastica e durante l'esame di stato.
- Il TAR ha annullato il provvedimento con cui si dichiarava che la ricorrente non aveva superato l'esame di chiusura del ciclo di studi ed è stata disposta la rinnovazione dell'esame tenendo conto di quanto disposto dalla normativa di settore
- (tar Lombardia 2251/2008)

Attuazione ed esame di maturità

- Caso: studentessa dislessica all'esame di maturità non le è stato consentito l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; mancata considerazione della sua condizione nella valutazione degli elaborati:
- Il Tar Liguria ha disposto annullamento con rinnovazione dell'esame di maturità.
- (TAR Liguria sentenza del 349/2012)

Esame maturità senza strumenti compensativi e misure dispensative (1)

- Il caso: studentessa con DSA, che ha frequentato, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 la **classe quarta presso l'I.S.**, preparandosi per le prove d'esame del Diploma Professionale di Tecnico dei Servizi di Promozione e Accoglienza, ha impugnato l'esito degli esami finali, contestandone le modalità di svolgimento, in relazione alla propria condizione, e la conseguente decisione di non idoneità della Commissione.
- La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esito di non idoneità; previa tutela cautelare, sono stati dedotti vizi che si

Esame maturità senza strumenti compensativi e misure dispensative (2)

- violazione del Piano Didattico Personalizzato in sede di somministrazione delle prove di esame:... non sarebbero stati forniti gli strumenti compensativi (es. specificamente tempi aggiuntivi, supporto per la lettura delle consegne e verifica della relativa comprensione, possibilità di utilizzo della calcolatrice) e dispensativi di cui la studentessa ha bisogno.
- In sede cautelare, questo Tribunale ha ritenuto fondate tali censure relative alla mancata applicazione delle misure previste per i soggetti con DSA e BES e ha accolto la domanda cautelare, ordinando il riesame dei provvedimenti "alla luce di quanto in ricorso". ... che comporta **la riedizione delle prove di esame** per la ricorrente. D'altro canto se la ricorrente stessa contesta che la mancata applicazione di quanto previsto dal PDP abbia pregiudicato il proprio rendimento, **non si vede come la mera rivalutazione di tali prove possa avvantaggiare la studentessa**, tenuto conto appunto di ciò di cui si duole.
- Pertanto il TAR afferma: «va disposto che l'Amministrazione convochi una nuova Commissione che sottoponga la candidata ad un nuovo esame - composto di prove scritte e orali, diverse da quelle già somministrate - e che applichi quanto previsto dal PDP sia con riferimento alle indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte ed orali per l'esame di Stato (par. 7) sia in relazione alle verifiche e valutazioni in generale».
- Le prove di esame dovranno avere luogo entro trenta giorni...

(TAR Milano, Lombardia sez. III, 19/09/2017, n. 1826)

Oneri a carico della famiglia

- In molti casi esaminati il TAR evidenzia come sia necessario un costante monitoraggio ed una costante collaborazione attiva della famiglia con la scuola (e non solo della scuola con la famiglia);
- Infatti le pronunce del TAR chiariscono che qualsiasi atto o comportamento illegittimo va subito e prontamente segnalato alla scuola al fine di consentire all'istituzione scolastica di porre rimedio alle inadempienze.
- Le conseguenze della mancata attivazione e segnalazione, in virtù di un principio di leale collaborazione, sono drastiche e

Segnalazione e collaborazione della famiglia

- Caso: non ammissione alla classe successiva di alunna con dsa.
- Il TAR ha evidenziato che nel caso di specie da un lato 1) la scuola ha sempre informato la famiglia durante l'anno scolastico e 2) ha adottato gli strumenti compensativi e le misure dispensative; dall'altro **la famiglia non ha mai contestato alla scuola le strategie adottate o l'inadeguatezza degli strumenti predisposti.**
- Pertanto, deve ritenersi che l'amministrazione scolastica ha posto in essere tutte le attività tese ad ovviare alle difficoltà di apprendimento manifestate dall'alunna e quest'ultima

Su chi incombe l'onere della prova della non attuazione delle misure previste nel pdp?

- Il caso: I ricorrenti lamentano che manca la prova da parte della scuola della attuazione delle misure previste dal pdp;
- il TAR risponde: non può certo pretendersi che gli insegnanti predispongano documentazione e prove di tutte le attività che pongono in essere nello svolgimento delle loro funzioni (per l'eventualità di future contestazioni).

Sarebbe stato **piuttosto onere dei ricorrenti fornire almeno un principio di prova di quanto sostengono**; tale principio di prova avrebbe potuto essere costituito, ad esempio da contestazioni circa l'attuazione del PDP

Insufficienze e sindacabilità della valutazione

- Il caso: alunno 1° anno biennio superiore tecnologico. Insufficienze diffuse; lamenta mancata applicazione del pdp.
- l'interessato non è stato ammesso alla classe successiva, avendo riportato le votazioni numeriche di "italiano 3 storia 4 inglese 2 sc. Terra e biologia 5 chimica e lab. 6 fisica e lab. 4 tec informatica e lab. 4 tec grafica e lab. 5 scienze motorie 8 religione suff comportamento 6", ovvero, come evidenziato dalla difesa della scuola, più gravi di quanto previsto in via generale per la non ammissione. (il consiglio di classe, nella seduta del 15 maggio 2017, ha deliberato di non ammettere alla classe successiva gli alunni i quali presentassero "una delle

Insufficienze e sindacabilità della valutazione

- «**Le valutazioni dell'amministrazione nella materia dei giudizi scolastici**, come affermato da costante giurisprudenza, che come tale esime da citazioni puntuali, **sono effettivamente espressione di un potere con ampio grado di discrezionalità**, il cui esercizio è sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici, che nel caso presente non si ritrovano. Infatti, risulta che la scuola, da un lato ha predisposto il PDP e reso noto alla famiglia in modo conforme alle richieste di questa: che esso presentasse dei contenuti inadeguati ovvero non sia stato attuato, viene dedotto in modo soltanto generico: dall'altro i voti riportati

Concludendo

- Il pdp va concertato tra scuola e famiglia (sulla base di una certificazione clinica quando c'è) e va:
- Adottato tempestivamente
- Applicato in ogni aspetto
- Continuamente monitorato dalla scuola e dalla famiglia
- La famiglia deve segnalare tempestivamente (in forma scritta) ogni inadempimento a scuola e chiedere modifiche al pdp se ed in quanto necessarie.

Tenendo bene a mente che

- La scuola resta sempre titolare della valutazione che esprime con giudizi anche solo numerici (ma preferibile esplicativi)
- Meglio e più rispettoso dell'alunno, nonché più sicuro per tutti, se la scuola verbalizza motivando le valutazioni.
- È bene collaborare sempre in corso d'anno con la scuola ed avere approcci morbidi e dialoganti in prima battuta; poi in caso di inadempienze ripetute, o di non ascolto delle doglianze, in breve tempo, scrivere e lasciare traccia delle doglianze o delle richieste di modifica o adattamento del pdp.

In definitiva

- Da un lato ricorrere alla giustizia amministrativa con prudenza e parsimonia, solo laddove le inadempienze al Pdp e le evidenti ingiustizie hanno compromesso gli apprendimenti, ma non immaginare il pdp come uno strumento che possa garantire la promozione sempre e comunque, né immaginare il ricorso giudiziario come la soluzione a tutti i problemi di rendimento scolastico.
- Dall'altro quando il dialogo è sordo o la scuola fa ingiusto ostruzionismo non esitare ad attivarsi, seppur

Grazie a tutti voi per l'attenzione

Avvocato Vincenzo Leccese

vincenzoleccese1973@gmail.com

indennitadifrequenza@gmail.com

Tel/fax: 0881/204387 diretto: 380.1819985

Poggibonsi 14 aprile 2018